

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-86 del 11/01/2023
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE di LA DORIA Spa - VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE SENZA AUMENTO DI PRELIEVO PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI FAENZA (RA) - PROCEDIMENTO N. RA00A0035
Proposta	n. PDET-AMB-2023-94 del 10/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno undici GENNAIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto:

ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE – LA DORIA Spa -  
VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE SENZA AUMENTO DI PRELIEVO  
PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO INDUSTRIALE IN  
COMUNE DI FAENZA (RA) - PROCEDIMENTO N. RA00A0035.

### IL DIRIGENTE

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; a L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022 con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

**PRESO ATTO** che:

- con determinazione dirigenziale regionale n. 18160 del 02/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita alla ditta La Doria S.p.A. CF 00180700650, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 311.440

- mc, mediante quattro pozzi ubicati in comune di Faenza, con scadenza al 31 dicembre 2005, procedimento RA00A0035, pozzi P1 (codice risorsa RAA2090), P2 (codice risorsa RAA2091), P3 (codice risorsa RAA2089) e P4 (codice risorsa RAA2175) ad uso industriale;
- con determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-727 del 15/02/2019 è stata rinnovata alla ditta La Doria S.p.A., la concessione preferenziale per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 311.440 mc, mediante tre pozzi ubicati in comune di Faenza, con scadenza al 31/12/2028, procedimento RA00A0035/06RN01, pozzi P1 (codice risorsa RAA2090), P2 (codice risorsa RAA2091) e P4 (codice risorsa RAA2175 – sostituito e riperforato in prossimità di quello chiuso) ad uso industriale, con chiusura definitiva del pozzo P3 (codice risorsa RAA2089);
  - con determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-1525 del 28/03/2019 è stata autorizzata alla ditta La Doria S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001, la realizzazione di 2 pozzi finalizzati al controllo piezometrico della qualità delle acque sotterranee nell'ambito dell'autorizzazione per la sostituzione del pozzo P4;
  - con determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2019-3457 del 18/07/2019 è stata rilasciata alla ditta La Doria S.p.A., la variante sostanziale alla concessione ordinaria proc. RA00A0035/19VR01, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Faenza, da esercitarsi tramite n. 3 pozzi P1 (risorsa RAA2090), P2, (risorsa, RAA2091), e P4 (risorsa RAA2175), ad uso industriale, con sostituzione ed approfondimento del pozzi P1 e P2, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001, e chiusura dei pozzi 1) e 2) secondo quanto prescritto all'art. 5 e dall'art. 6 del disciplinare di concessione;
  - con comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2019/12115 del 01/08/2019 l'Azienda LA DORIA SpA ha comunicato la dichiarazione di tombamento dei pozzi P3 e P4 sostituiti e la relazione tecnica di fine lavori del pozzo P4 ;

- con comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2020/6034 del 15/01/2020 l'Azienda LA DORIA SpA ha comunicato la dichiarazione di tombamento del pozzo P1;
- con comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2022/54265 del 31/03/2022 l'Azienda LA DORIA SpA ha comunicato la fine lavori e prove di portata del pozzo P4;
- con comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2022/54256 del 31/03/2022 l'Azienda LA DORIA SpA ha comunicato la fine lavori e prove di portata del pozzo P2;
- con comunicazione registrata al protocollo ARPAE PG/2021/100245 del 16/06/2022 l'Azienda LA DORIA SpA ha comunicato la dichiarazione di tombamento del pozzo P2 e la relazione tecnica di fine lavori dei pozzi P1 e P2;

**CONSIDERATO CHE:**

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione DET-AMB-2019-3457 del 18/07/2019;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;
- preso atto che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona protetta;

**PRESO ATTO DELLA ISTRUTTORIA SVOLTA DA:**

- SAC Ravenna, relazione istruttoria in data 19/10/2022 conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 2 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
  - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA **R (Repulsione)**- La derivazione è compatibile, con prescrizioni e subordinata ai risultati del monitoraggio della falda. Il

parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

**ACCERTATA** la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade, come risulta dall'aggiornamento del Piano PdgPo2021 Adottato il 29 luglio 2021 ELAB 5 ed attualmente in salvaguardia, nel corpo idrico:

**P1 e P4:** CORPO IDRICO Pianura Alluvionale - confinato inferiore

CODICE C.I. 2700ER-DQ2-PACI

ACQUIFERO Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore

- STATO quantitativo SQUAS: BUONO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico non a rischio;

**P2:** CORPO IDRICO Conoide Lamone – confinato

CODICE C.I. 0532ER-DQ2-CC

ACQUIFERO Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero confinato

- STATO quantitativo SQUAS: SCARSO
- STATO qualitativo SCAS: BUONO
- Corpo idrico a rischio;

**ACCERTATO INOLTRE** che trattandosi di un uso industriale per lavorazione frutta con utilizzo di acqua nel processo e di lavaggio senza inserimento del prodotto; le verifiche effettuate portano a confermare che la quantità di risorsa pari a 311440 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

**CONSIDERATO** che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie, quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2022;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 2189,31 (1757,57 euro in data 26/01/2006, 343,17 euro in data 13/02/2019 e 88,64 euro in data 07/12/2022);

**RITENUTO CHE** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante non sostanziale della concessione richiesta da La Doria SpA con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di variare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda La Doria SpA C.F. 00180700650 la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (procedimento RA00A0035) che viene quindi esercitato mediante n 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

**Pozzo P1 risorsa RAA139814 (ex RAA2090)**

*Portata massima:* 10 l/s  
*Profondità Pozzo:* 160 m diametro esterno 140 mm  
*Coordinate UTM RER* X:728377 Y:908814

**Pozzo P2 risorsa RAA139816 (ex RAA2091)**

*Portata massima:* 18 l/s  
*Profondità Pozzo:* 160 m diametro esterno 219 mm  
*Coordinate UTM RER* X:728411 Y: 908776

**Pozzo P4 risorsa RAA139818 (ex RAA2175)**

*Portata massima: 18 l/s*

*Profondità Pozzo: 160 m diametro esterno 219 mm*

*Coordinate UTM RER X:728367 Y: 908810*

- *ubicati in comune di Faenza (RA), identificati catastalmente al NCT di detto Comune al*

*Fg 130 mapp 139;*

- *utilizzo delle risorse ad uso industriale;*
- *portata massima di esercizio totale 3 pozzi l/s 47 l/s;*
- *volume complessivo annuo totale 3 pozzi pari a mc/annui 311.440 mc/anno;*

2. di mantenere la scadenza della concessione al 31/12/2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 12/12/2022 (PG/2022/203284 del 13/12/2022) che sostituisce quello approvato con determinazione DET-AMB-2019-3457 del 18/07/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in euro 2189,31;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 2189,31;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. di dare conto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

DI RAVENNA

*Dott. Ermanno Errani*

Originale Firmato digitalmente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso industriale rilasciata a La Doria SpA C.F. 00180700650, procedimento RA00A0035.

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA**

**CONCESSIONE**

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico: **P1 e P4**: Pianura Alluvionale - confinato inferiore, CODICE C.I. 2700ER-DQ2-PACI e **P2**: Conoide Lamone – confinato, CODICE C.I. 0532ER-DQ2-CC, avviene mediante n3 pozzi ubicati *ubicati in comune di Faenza (RA), identificati catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 130 mapp 139*, aventi le seguenti caratteristiche:

**Pozzo P1 risorsa RAA139814 (ex RAA2090)**

*Portata massima: 10 l/s*  
*Profondità Pozzo: 160 m diametro esterno 140 mm*  
*Coordinate UTM RER X:728377 Y:908814*

**Pozzo P2 risorsa RAA139816 (ex RAA2091)**

*Portata massima: 18 l/s*  
*Profondità Pozzo: 160 m diametro esterno 219 mm*  
*Coordinate UTM RER X:728411 Y: 908776*

**Pozzo P4 risorsa RAA139818 (ex RAA2175)**

*Portata massima: 18 l/s*  
*Profondità Pozzo: 160 m diametro esterno 219 mm*  
*Coordinate UTM RER X:728367 Y: 908810*

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso industriale per lavorazione frutta con utilizzo di acqua nel processo e di lavaggio senza inserimento del prodotto e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- Portata massima totale 3 pozzi pari a l/s 47;
- Prelievo annuo totale 3 pozzi pari a mc/anno 311.440;

### **ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

### **ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

La concessione è rilasciata fino al **31/12/2028**.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a mantenere installato idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare, per ogni pozzo a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa, un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante avviso sul sito internet di Arpae raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

8. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

9. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### **ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI**

Alla luce del risultato finale della Applicazione della Metodologia ERA alla derivazione e ai fini della salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, l'atto di concessione mantiene la scadenza al 31/12/2028 come da DET-AMB-2019-3457 del 18/07/2019. Il rinnovo di concessione sarà subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che preveda una valutazione dei prelievi effettuati e degli impatti sulla risorsa ed in particolare riguardo alle variazioni sulla soggiacenza della falda idrica a livello locale. Inoltre, anche sulla base delle verifiche dei prelievi effettivi realizzati, andrà evidenziato se possibile un insieme di azioni volte al risparmio di risorsa idrica. In sede di rinnovo dovranno essere valutate eventuali riduzioni delle portate massime concesse.

#### **ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in

materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

**ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**